

Codice A1610A

D.D. 17 maggio 2019, n. 293

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MIAGLIANO (BI) - Intervento: Lavori di ricostruzione porzione di loculario esistente presso il cimitero comunale. N.C.T. fg. 4 part. A. Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch.Giovanni Paludi

Il Funzionario estensore  
Ombretta Goitre

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco

(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
[valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it](mailto:valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it)  
[territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it)

Classificazione 11.100/539/2019A/A16.000  
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 10854/A1610A del 23/04/2019

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: Miagliano (Bi) - N.C.T. Fg. 4 part. A  
Intervento: Lavori di ricostruzione porzione di loculario esistente presso il  
cimitero comunale.  
Proprietà:

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di Miagliano (Bi) in  
data 23/04/2019, con nota prot. 1164 del 20/04/2019, per il rilascio dell'**autorizzazione**  
paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo  
paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata  
all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una parte  
di un loculario crollato a seguito di collasso strutturale presso il cimitero comunale  
situato nel Comune di Miagliano (Bi),

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3,  
l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare  
l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione  
degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura  
autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Miagliano (Bi) non risulta idoneo all'esercizio della  
delega,

Classif. II.100/539/2019A/A16.0001

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) – (Rivo Miagliano-Torrente Cervo) e lett. g) – (Territori coperti da Foreste e Boschi) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

tenuto conto che la realizzazione delle opere si integra in maniera consona al contesto paesaggistico circostante in quanto è previsto il ricorso a tipologie architettoniche ed uso di materiali coerenti con la porzione di loculario esistente, rispettando le peculiarità paesaggistiche distintive del luogo di riferimento,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il Funzionario Istruttore  
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore  
Arch. Giovanni Paludi  
*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Allegato 2



TORINO 09 MAG 2019

Regione Piemonte

Ministero per i beni e le attività culturali  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA E  
VERCELLI

Prot. n. 5505 Class. 36. 20.06/469 All.

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica  
DESCRIZIONE: MIAGLIANO - (BI)  
Lavori di ricostruzione loculario esistente presso il cimitero comunale-  
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 30/04/2019 (vs prot. 11172/2019)  
protocollo entrata richiesta n.5155 del 30/05/2019  
RICHIEDENTE:  
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R.  
31/2017)  
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE  
DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;  
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs.  
42/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento  
all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente  
paesaggistica;

Considerato che quest'ufficio <sup>ha</sup> emesso parere ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, con nota protocollo  
n. 4715 del 17/04/2019 (di cui si allega copia);

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche  
paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri  
vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, rammentando di dare puntuale adempimento alle  
condizioni espresse nel parere sopra citato.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento  
autorizzativo.



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI